



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 205

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Disposizioni in materia di incompatibilità, limiti di cumulo, condizioni, decurtazioni o mancata erogazione di agevolazioni provinciali volte alla promozione e al sostegno della natalità e dei bisogni della famiglia in relazione alla cura dei figli in presenza di interventi dello Stato aventi le medesime finalità. Legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13 - art. 26 - Legge di stabilità provinciale 2020.

Il giorno **14 Febbraio 2020** ad ore **08:47** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'articolo 8 bis della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1, così come introdotto dall'art. 39 della l.p. 6 agosto 2019, n. 5, dispone che la Provincia autonoma di Trento, al fine di perseguire e promuovere azioni a sostegno della famiglia, approvi un piano strategico straordinario. Tale piano, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1912 del 29 novembre 2019, introduce, fra i molteplici interventi, anche un assegno di natalità da concedere in via straordinaria ai nuclei familiari nei quali nasce o è adottato un figlio fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 per la durata massima di 36 mesi decorrenti dal mese successivo a quello della nascita del figlio (rif. art. 8 bis c. 3 della legge provinciale 1/2011).

Il comma 4 del citato articolo 8 bis stabilisce che, con un o più regolamenti, sono individuate le condizioni e i requisiti di accesso all'assegno di natalità.

L'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 ha istituito l'assegno unico provinciale finalizzato a:

- a) garantire il raggiungimento di un livello di condizione economica sufficiente al soddisfacimento di bisogni generali della vita;
- b) sostenere la spesa necessaria al soddisfacimento di bisogni particolari della vita, quali, tra l'altro, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli, l'assistenza di soggetti deboli, invalidi o non autosufficienti, l'accesso a soluzioni abitative idonee.

Con decreto del Presidente della Provincia del 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg. è stato emanato il regolamento previsto dall'articolo 28, comma 3, della legge provinciale n. 20 del 2016 avente ad oggetto la disciplina dell'Assegno unico provinciale. In particolare, con il regolamento citato sono stati individuati i seguenti bisogni specifici per il cui soddisfacimento è erogata la quota dell'assegno unico provinciale prevista dall'articolo 28, comma 2, lettera b) della legge provinciale n. 20 del 2016:

- 1) il mantenimento, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli minori e dei soggetti minori equiparati ai figli minori;
- 2) l'accesso ai servizi relativi alla prima infanzia;
- 3) il sostegno alle esigenze di vita dei componenti invalidi civili, ciechi civili e sordi del nucleo familiare.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1665 del 25 ottobre 2019 in attuazione dell'articolo 28, comma 4, della legge provinciale n. 20 del 2016, è stata approvata la disciplina di attuazione dell'Assegno unico provinciale per gli anni 2020 e successivi con la quale sono stati definiti i seguenti aspetti:

- a) i criteri e le modalità per la determinazione e la quantificazione dell'assegno unico;
- b) le modalità e i termini di presentazione delle domande;
- c) le modalità e le condizioni per l'erogazione dell'assegno unico;
- d) i criteri e le modalità di utilizzo dell'assegno unico, anche in relazione ai bisogni per il soddisfacimento dei quali è erogato;
- e) i casi e i criteri di rideterminazione dell'assegno unico.

Al punto 8. dell'allegato alla citata deliberazione della Giunta provinciale - Determinazione della quota B) - ed in particolare al punto 8.2 - Quota B2 per l'accesso ai servizi per la prima infanzia - sono state introdotte e disciplinate agevolazioni provinciali in materia di servizi per la prima infanzia al fine di abbattere i costi delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia, ai nidi familiari - Tagesmutter ed ai servizi alla prima infanzia erogati da organizzazioni accreditate.

L'articolo 26 della Legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13 – Legge di stabilità provinciale 2020 – ha stabilito che, nell'ambito della disciplina provinciale di attuazione dell'art. 8 bis della L.p. 1/2011 (legge provinciale sul benessere familiare) e dell'art. 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, la Provincia può disporre incompatibilità, limiti di cumulo, condizioni, decurtazioni o mancata erogazione di agevolazioni provinciali volte alla promozione e al sostegno della natalità e dei bisogni della famiglia in relazione alla cura dei figli, in presenza di interventi dello Stato aventi le medesime finalità.

Con legge 27 dicembre 2019, n. 160 – articolo 1, comma 340 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 - lo Stato ha rinnovato, anche per l'anno 2020, la concessione dell'assegno di natalità introdotto con l'art. 1 comma 125 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, per ogni figlio nato o adottato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 e fino al compimento di un anno di età sovrapponendo, con riferimento all'anno 2020, il contributo statale a quello provinciale. Contestualmente, al successivo comma 343, la citata Legge statale, a decorrere dall'anno 2020, ha confermato e incrementato l'importo del buono per la frequenza degli asilo nido già introdotto con l'articolo 1, comma 355 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 26 della Legge provinciale 23 dicembre 2019 n. 13, si propone quanto segue al fine di armonizzare le agevolazioni provinciali e statali volte al riconoscimento di un assegno di natalità ai nati e adottati nell'anno 2020 e al riconoscimento di un sostegno per l'accesso ai servizi alla prima infanzia:

- a) nel regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 8 bis della Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1, avente ad oggetto le condizioni e i requisiti di accesso all'assegno di natalità sarà previsto che l'assegno spettante per i figli nati nell'anno 2020 non è erogato per i primi dodici mesi di vita ovvero per i primi dodici mesi dall'ingresso nel nucleo familiare nel caso di adozione;
- b) a far data dal 1.1.2020 cessa il riconoscimento della quota B2 per l'accesso ai servizi per la prima infanzia (nidi d'infanzia, nidi familiari – Tagesmutter e servizi per la prima infanzia erogati da organizzazioni accreditate) dell'Assegno unico provinciale ed è revocato il punto 8.2 - Quota B2 per l'accesso ai servizi per la prima infanzia - di cui all'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1665 di data 25 ottobre 2019 avente ad oggetto “Disciplina per l'attuazione dell'articolo 28, comma 4, della Legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017) Assegno unico provinciale”; permane il riconoscimento della quota B2 in relazione ai periodi antecedenti alla predetta data.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 8 bis della Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia del 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg. con il quale è stato emanato il regolamento, previsto dall'articolo 28, comma 3, della legge provinciale n. 20 del 2016 avente ad oggetto la disciplina dell'”Assegno Unico Provinciale”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 25 ottobre 2019 n. 1665 avente ad oggetto la disciplina dell'”Assegno Unico Provinciale” per gli anni 2020 e seguenti;
- visto l'articolo 26 della Legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13 – Legge di stabilità provinciale 2020;
- visto l'articolo 1, comma 340, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);

- visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali in data 5 febbraio 2020;
- visto il parere favorevole espresso dalla IV Commissione del Consiglio provinciale in data 10 febbraio 2020;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 558 di data 19 aprile 2019 con la quale è stato riapprovato l’atto organizzativo della Provincia e definite le funzioni delle strutture provinciali;
- visto l’art. 10 del Regolamento approvato con D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg recante “Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”;
- visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di stabilire che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26 della Legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13 – Legge di stabilità provinciale 2020 e per quanto espresso in premessa, al fine di armonizzare le agevolazioni provinciali e statali volte al riconoscimento di un assegno di natalità e al riconoscimento di un sostegno per l’accesso ai servizi alla prima infanzia:
 - a) nel regolamento di cui al comma 4 dell’articolo 8 bis della Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1, avente ad oggetto le condizioni e i requisiti di accesso all’assegno di natalità provinciale sarà previsto che l’assegno spettante per i figli nati nell’anno 2020 non è erogato per i primi dodici mesi di vita ovvero per i primi dodici mesi dall’ingresso nel nucleo familiare nel caso di adozione;
 - b) a far data dal 1.1.2020 cessa il riconoscimento della quota B2 per l’accesso ai servizi per la prima infanzia (nidi d’infanzia, nidi familiari – Tagesmutter e servizi per la prima infanzia erogati da organizzazioni accreditate) dell’Assegno unico provinciale ed è revocato il punto 8.2 - Quota B2 per l’accesso ai servizi per la prima infanzia - di cui all’Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1665 di data 25 ottobre 2019 avente ad oggetto “Disciplina per l’attuazione dell’articolo 28, comma4, della Legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017) Assegno unico provinciale”; permane il riconoscimento della quota B2 in relazione ai periodi antecedenti alla predetta data;
- 2) di dare atto che con il presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio provinciale;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 10:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper